

**DELIBERAZIONE 14 MARZO 2023**

**102/2023/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI VULNERABILI NEL MERCATO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1242<sup>a</sup> riunione del 14 marzo 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2022, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione 207/02);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/gas (di seguito deliberazione 100/2023/R/gas) *delibera fine tutela gas e regolazione vulnerabili*;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 494/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 494/2022/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 375/2022/gas;
- la segnalazione dell’Autorità al Parlamento e al Governo 29 settembre 2022, 461/2022/I/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, codificando un assetto regolatorio definito dall’Autorità sin dalla deliberazione 207/02, ha ribadito il potere di quest’ultima di “*indic[are] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita*” e “*defini[re] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di [...] vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali*”, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni contrattuali ed economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: anche tutela gas) per i clienti aventi diritto a tale servizio; in particolare, la determinazione delle condizioni economiche è effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente;

- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ne prevede la rimozione a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela gas, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
  - i. previsto che i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
  - ii. definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” i clienti civili che ricadono in almeno una delle seguenti classi:
    - a) persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
    - b) soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
    - c) soggetti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
    - d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
    - e) persone di età superiore ai 75 anni.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- anche relativamente al settore dell'energia elettrica, il decreto legislativo 210/21 (articolo 11) ha:
  - i. previsto, dalla cessazione del servizio di maggior tutela, che i fornitori siano tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati;
  - ii. definito i “clienti vulnerabili di energia elettrica”, prevedendo una classificazione analoga a quella dei clienti vulnerabili di gas naturale, con l'aggiunta dei clienti presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- peraltro, solo con riferimento alle disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, l'art. 16 ter del decreto-legge 152/21 dispone che, ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, l'Autorità, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisca

le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), gestito dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito, anche: AU)

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle disposizioni relative ai clienti vulnerabili di gas naturale richiamate al primo gruppo di considerati, l'Autorità, prima che intervenisse la proroga del servizio di tutela gas di cui al decreto-legge 176/22, aveva pubblicato il documento per la consultazione 494/2022/R/com con cui erano prospettate le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale nonché la regolazione delle condizioni di fornitura applicabili ai clienti vulnerabili;
- più in dettaglio, il predetto documento per la consultazione 494/2022/R/com, illustra:
  - A. le modalità di superamento del servizio di tutela del gas naturale, indicando un percorso graduale per il suddetto superamento;
  - B. le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili;
  - C. le modalità e le tempistiche per la proposta di nuove condizioni di fornitura ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio di tutela gas;
  - D. le condizioni di fornitura applicabili ai clienti vulnerabili e quelle applicabili nell'ambito dei servizi di ultima istanza di gas naturale ai clienti diversi dai vulnerabili, all'indomani della rimozione del servizio di tutela gas;
  - E. gli obblighi informativi a carico dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela e sui diritti dei clienti vulnerabili;
  - F. misure specifiche per l'adeguamento del Codice di condotta commerciale e del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte alla rimozione del servizio di tutela gas e, in prospettiva, del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica;
- i profili di cui alle precedenti lettere A, C, D, E, F, sono stati trattati e valutati dall'Autorità nell'ambito della deliberazione 100/2023/R/gas (*delibera fine tutela gas e regolazione vulnerabili*), alla quale interamente si rinvia, con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 59, della legge 124/17, prevedendo, in coerenza con il nuovo termine di rimozione del servizio di tutela gas, un percorso di superamento graduale del servizio da completare entro gennaio 2024;
- con riferimento, invece, alle modalità di identificazione dei clienti vulnerabili (cfr. precedente lettera B), il predetto documento per la consultazione ha prospettato un obbligo in capo agli esercenti la vendita e al FUI di:
  - i. individuare, tra i propri clienti, quelli che soddisfano almeno una delle condizioni di vulnerabilità di cui al decreto Aiuti bis:
    - 1. sulla base delle informazioni a loro disposizione con riferimento ai clienti (a) con età superiore ai 75 anni, (b) titolari del *bonus* sociale, (c) titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza;
    - 2. sulla base delle autocertificazioni prodotte dai clienti finali, con riferimento ai clienti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92; non risulta invece

- applicabile al gas naturale la casistica relativa alle utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- ii. in esito all'attività di identificazione riportata *sub* i., comunicare al SII la classificazione tra clienti vulnerabili e non vulnerabili e successivamente aggiornare tale classificazione, ove si renda necessario;
  - iii. informare periodicamente i propri clienti finali, anche attraverso la creazione di un'apposita pagina sul proprio sito *internet*, affinché questi siano resi edotti dei requisiti che occorre soddisfare per essere identificati come clienti vulnerabili, dei relativi diritti nonché delle modalità per autocertificarsi come tali e richiedere l'applicazione delle condizioni di fornitura loro riservate.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 494/2022/R/com sono pervenute osservazioni da parte di nove venditori, sei associazioni loro rappresentative e sette associazioni rappresentative dei clienti domestici;
- a livello generale, i partecipanti alla consultazione hanno espresso apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dall'Autorità e, con specifico riferimento alle modalità di identificazione dei clienti vulnerabili, molti venditori e associazioni loro rappresentative hanno segnalato la necessità di snellire le procedure prospettate, con particolare riferimento all'individuazione dei clienti vulnerabili e ai relativi obblighi informativi, al fine di contenere i costi operativi risultanti dall'adeguamento dei sistemi informativi; per contro, alcune associazioni rappresentative dei clienti domestici hanno auspicato un ulteriore rafforzamento della consapevolezza dei clienti medesimi;
- più in dettaglio, con particolare riferimento agli orientamenti riguardanti le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili:
  - i. l'attribuzione ai venditori della responsabilità di identificare i clienti vulnerabili ha riscontrato contrarietà da parte della maggioranza dei venditori medesimi e delle associazioni loro rappresentative, in quanto ritenuta eccessivamente complessa ed onerosa, anche in considerazione delle tempistiche stringenti nonché delle numerose casistiche che identificano la vulnerabilità del cliente finale;
  - ii. in alternativa, è stato proposto che l'identificazione sia gestita interamente da AU attraverso il SII, mediante la creazione di un flusso informativo *ad hoc* sulla vulnerabilità, aggiornato sulla base delle informazioni già presenti all'interno del sistema, nonché alimentato, con riferimento all'informazione relativa alla disabilità ai sensi della legge 104/92, attraverso uno scambio informativo diretto tra il gestore del SII e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 152/21 in relazione alle modalità di individuazione dei clienti vulnerabili del settore dell'energia elettrica;
  - iii. in base alla suddetta proposta, in particolare, il venditore avrebbe la responsabilità di identificare i clienti vulnerabili esclusivamente per l'eventuale periodo transitorio, necessario ad implementare l'apposito processo nell'ambito del SII, nonché in occasione della conclusione di contratti con nuovi clienti finali, per i quali

dovrebbe procedere all'acquisizione dell'eventuale autocertificazione del cliente finale (per il resto, quindi, la responsabilità dell'individuazione dei clienti vulnerabili sarebbe attribuita ad AU, in quanto gestore del SII - ovviamente nei limiti dell'assetto delle informazioni presenti nel sistema, come immesse dai vari soggetti a loro volta responsabili);

- iv. l'attività periodica di aggiornamento dell'informazione sulla condizione di vulnerabilità ha riscontrato sostanziale contrarietà da parte dei venditori e delle associazioni loro rappresentative, in quanto ritenuta eccessivamente onerosa e superflua qualora l'identificazione fosse compiuta direttamente dal Gestore del SII;
- relativamente al settore elettrico, le disposizioni inerenti all'identificazione dei clienti vulnerabili, nonché alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio ai suddetti clienti saranno definiti nell'ambito del procedimento di rimozione del servizio di maggior tutela.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alle modalità di identificazione dei clienti vulnerabili di gas naturale, in un'ottica di maggiore efficienza dei processi e di riduzione degli oneri in capo alle controparti commerciali, sia opportuno accogliere le richieste, avanzate principalmente dai venditori e dalle loro associazioni, di una maggiore semplificazione e di una gestione centralizzata, da realizzare mediante l'istituzione di appositi processi nell'ambito del SII, le cui specifiche saranno definite da AU;
- in particolare, con riferimento ai clienti finali già attivi nel mercato del gas naturale, tale centralizzazione potrà riguardare fin da subito i soggetti che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17, ossia i clienti titolari di bonus sociale per disagio economico, nonché i clienti finali di età superiore a 75 anni in quanto tali informazioni sono già nella disponibilità di AU;
- ai fini applicativi, per superare le potenziali discontinuità dei periodi in cui il cliente finale ha diritto al bonus sociale, sia opportuno prevedere che siano identificati come vulnerabili i clienti finali titolari del bonus nell'anno in corso o nell'anno precedente;
- con riferimento ai sopra richiamati requisiti economici e anagrafici funzionali all'identificazione centralizzata dei clienti vulnerabili, in relazione alla progressiva individuazione di clienti finali titolari di bonus, nonché all'avanzamento anagrafico dei clienti, sia necessario che il Gestore del SII provveda ad un aggiornamento mensile della condizione di vulnerabilità;
- sempre con riferimento ai clienti finali già attivi nel mercato del gas naturale, nelle more di una auspicabile riforma legislativa che estenda, anche al settore del gas naturale, le previsioni di cui all'articolo 16 ter del decreto-legge 152/21 previste per il (solo) settore dell'energia elettrica, sia comunque necessario prevedere che le controparti commerciali dei clienti finali debbano acquisire l'informazione circa la sussistenza dei requisiti relativi ai soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, direttamente presso gli interessati, non essendo tale informazione

disponibile nell'ambito del SII, nel rispetto della normativa privacy ed in particolare dell'articolo 9, par. 2, lett. b), articolo 35, par. 3, lett. b), ove ne ricorrano i presupposti di legge, e articolo 13 del GDPR; a tal fine, in un'ottica di tutela dei clienti finali e di massima semplificazione e minimizzazione degli oneri per i venditori, le controparti commerciali possono trasmettere il *Modulo 1* allegato presente provvedimento, con le modalità e le tempistiche di cui alla deliberazione 100/2023/R/gas (*delibera fine tutela gas e regolazione vulnerabili*), qualora la modalità dell'autocertificazione ex D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, a tutti i clienti finali riforniti nel servizio di tutela gas e nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);

- l'obbligo di cui al punto precedente si applica anche con riferimento ai clienti già serviti nel mercato libero che facciano richiesta di essere serviti nel servizio di tutela della vulnerabilità, successivamente alle comunicazioni in bolletta previste dalla citata deliberazione 100/2023/R/gas (*delibera fine tutela gas e regolazione vulnerabili*);
- sia altresì necessario stabilire che, una volta acquisita l'informazione circa la sussistenza dei requisiti funzionali all'identificazione di cliente vulnerabile, le controparti commerciali provvedano a trasferirla al SII, secondo le modalità definite dal SII medesimo, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione;
- infine, ai clienti titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi e per tale motivo in condizione di vulnerabilità, sia necessario prevedere una fase transitoria in cui l'informazione rilevante sia trasferita al SII dai venditori, controparti commerciali dei predetti clienti, secondo le modalità definite dal gestore del SII in considerazione della necessità di compiere ulteriori approfondimenti circa la possibilità di definire una procedura centralizzata da implementare nell'ambito del SII;
- non debbano essere definite specifiche disposizioni per l'identificazione dei clienti vulnerabili le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse in quanto tale casistica non risulta applicabile a questo settore.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in fase di contrattualizzazione di un nuovo cliente a seguito di voltura o di nuova attivazione nel libero mercato ovvero in caso di attivazione del FUI, trattandosi in entrambi i casi di un cliente per il quale può non essere nota la caratteristica di vulnerabilità, sia necessario prevedere che le controparti commerciali, con riferimento ai requisiti diversi da quello anagrafico (relativo all'età del cliente) che risulta immediatamente verificabile, informino i clienti finali della possibilità di essere identificati come vulnerabili; le controparti commerciali acquisiscono l'informazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al decreto Aiuti bis, nel rispetto della normativa privacy ed in particolare dell'articolo 9, par. 2, lett. b), articolo 35, par. 3, lett. b), ove ne ricorrano i presupposti di legge, e articolo 13 del GDPR; a tal fine, in un'ottica di tutela dei clienti finali, nonché di massima semplificazione e minimizzazione degli oneri per i venditori, le controparti commerciali possono trasmettere i moduli allegati

al presente provvedimento, qualora la modalità dell'autocertificazione *ex* D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi della normativa *privacy* applicabile;

- sia necessario che, con riferimento ai clienti per i quali è stata acquisita l'informazione relativa alla condizione di vulnerabilità di cui al precedente punto, le controparti commerciali trasmettano la medesima al SII, mediante le modalità definite dal relativo gestore, entro tre giorni lavorativi dalla decorrenza del nuovo contratto di fornitura ovvero dall'attivazione del FUI;
- in fase di contrattualizzazione per cambio fornitore di un nuovo cliente già titolare di un punto di riconsegna, nelle more di ulteriori approfondimenti volti ad accertare la possibilità che l'informazione relativa alla condizione di vulnerabilità di tale cliente possa essere resa nota alla nuova controparte commerciale in fase antecedente alla sottoscrizione del nuovo contratto tramite apposito processo da implementare nell'ambito del SII, sia necessario prevedere che le controparti commerciali accertino la sussistenza o meno dei requisiti di vulnerabilità da parte del proprio (potenziale) cliente nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti precedenti

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### *Modalità applicative per l'identificazione dei clienti vulnerabili già presenti nel mercato del gas naturale*

- 1.1 Entro la fine di ciascun mese, a decorrere dall'1 luglio 2023, con riferimento ai clienti di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG, il Gestore del SII identifica come vulnerabili:
  - a) i clienti finali titolari di bonus sociale per disagio economico nell'anno in corso o nell'anno precedente;
  - b) i clienti di età superiore a 75 anni.
- 1.2 Entro le medesime tempistiche di cui al precedente comma 1.1, il SII mette a disposizione l'informazione ivi indicata alle controparti commerciali dei clienti individuati e rende l'informazione disponibile alla consultazione da parte delle medesime, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.
- 1.3 Entro i termini e con le modalità di cui agli articoli 3, comma 1, lettera f) e articolo 5, comma 1, lettera b) della deliberazione 100/2023/R/gas (*delibera fine tutela gas e regolazione vulnerabili*), le controparti commerciali con riferimento ai clienti serviti in tutela gas e i FUI informano i propri clienti di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG che non siano già stati identificati come vulnerabili ai sensi del precedente comma 1.1, della possibilità di identificarsi come vulnerabili, in quanto soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92. Qualora la modalità dell'autocertificazione *ex* D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi della normativa *privacy* applicabile, le

controparti commerciali e i FUI possono trasmettere il Modulo 1 allegato al presente provvedimento.

- 1.4 Le controparti commerciali, con riferimento ai clienti titolari di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato che non siano già stati identificati come vulnerabili dal Gestore del SII e che dovessero fare richiesta di accedere al servizio di tutela della vulnerabilità, sono tenute ad accertare la sussistenza del requisito di soggetto con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92. Qualora la modalità dell'autocertificazione ex D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi della normativa privacy applicabile, le controparti commerciali possono trasmettere il Modulo 1 allegato al presente provvedimento.
- 1.5 Con riferimento ai clienti per i quali sia stata accertata la condizione di vulnerabilità di cui ai precedenti commi 1.3 e 1.4, nonché ai clienti di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, le controparti commerciali e i FUI trasmettono l'informazione al SII, mediante le modalità definite dal Gestore del SII, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione.

## **Articolo 2**

*Modalità applicative per l'identificazione dei clienti vulnerabili in fase precontrattuale da parte di una diversa controparte commerciale nel mercato del gas naturale o di attivazione del FUI*

- 2.1 In fase di contrattualizzazione di un nuovo cliente finale, di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG, compresi i casi di cambio fornitore, nonché in caso richiesta di voltura nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza, le controparti commerciali e i FUI verificano i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto Aiuti bis.
- 2.2 Per le finalità di cui al precedente comma 2.1, con riferimento ai requisiti diversi dal requisito anagrafico di cui al comma 1.1, lettera b), le controparti commerciali e i FUI informano il cliente finale di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG della possibilità di identificarsi come vulnerabile. Qualora la modalità dell'autocertificazione ex D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi della normativa privacy applicabile, le controparti commerciali e i FUI possono trasmettere il Modulo 2 allegato al presente provvedimento.
- 2.3 Nei casi di attivazione del servizio di ultima istanza, diversi da quelli di cui al comma 2.1, nei confronti di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, i FUI informano i clienti finali della possibilità di identificarsi come vulnerabili, in quanto soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, entro i termini di cui all'articolo 30 del TIVG. Qualora la modalità dell'autocertificazione ex D.P.R. 445 sia ritenuta la più adeguata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi della normativa privacy applicabile, i FUI possono trasmettere il Modulo 1 allegato al presente provvedimento.

- 2.4 Con riferimento ai clienti per i quali sia stata accertata la condizione di vulnerabilità di cui ai precedenti commi, le controparti commerciali e i FUI trasmettono l'informazione al SII, mediante le modalità definite dal Gestore del SII, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione.
- 2.5 Ciascun FDD applica le disposizioni di cui al presente articolo nei confronti dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG per cui si attivi il servizio ai sensi del comma 28.1, lettera b) punto ii. del TIVG.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Il Gestore del SII, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pubblica le specifiche tecniche funzionali a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 3.2 Il presente provvedimento, nonché il Modulo 1 e il Modulo 2 allegati al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 marzo 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*